

**STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE**

**AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA**

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

80127 NAPOLI – via Luca Giordano, 56 - Tel. (081) 7612810 - Fax 680722

e-mail: [giuseppempuglia@studiopuglia.it](mailto:giuseppempuglia@studiopuglia.it)

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

per: il Signor **SIRIGNANO FELICE**, nato ad Avellino (AV) il 30 marzo 1993 ed residente in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 101 (cod. fisc.: SRG FLC 93C30 A509S), rappresentato e difeso dall'Avv. **GIUSEPPE MARIA PUGLIA** (cod. fisc.: PGL GPP 62R02 F839L - fax 081.680722 e pec: [giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it)) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Luca Giordano n. 56, giusta mandato in calce al presente atto

*-ricorrente-*

contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, (cod. fisc.: 80185250588) rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna alla via A. Testoni n. 6

*-resistente-*

e: l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna alla via de' Castagnoli n. 1, (cod. fisc.: 80062970373) rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna alla via A. Testoni n. 6

*-resistente-*

nonché: l'**UFFICIO SCOLASTICO V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna alla via de' Castagnoli n. 1, (cod. fisc.: 80071250379) rappresentato e difeso *ope*

(...)



## STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

*legis* dall'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna alla via A. Testoni n. 6

*-resistente-*

e nei confronti: dell' ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. ARRIGO SERPIERI DI BOLOGNA in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede in Bologna alla via V. Peglion n. 25 (cod. fisc.: 80013610375) rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna alla via A. Testoni n. 6

*-resistente-*

### FATTO

Il Signor Sirignano Felice in data 14 aprile 2021 presentava al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "N.1 via De Carolis" di Bologna domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024 per il personale ATA indicando il profilo di Collaboratore Scolastico (**doc. n. 1**).

Sulla base dei titoli culturali posseduti e dei servizi svolti al Signor Sirignano Felice veniva attribuito il punteggio di 18,85 per la graduatoria di Collaboratrice Scolastico ed utilmente inserito nella graduatoria definitiva di III fascia del personale ATA.

Successivamente il ricorrente veniva individuato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna quale destinatario di un contratto a tempo determinato in qualità di personale ATA, supplente annuale, profilo Collaboratore Scolastico, con decorrenza 16 settembre 2021 e cessazione 31 agosto 2022 per 36 ore lavorative settimanali.

La proposta di assunzione nei termini indicati al capo che precede veniva comunicata al Signor Sirignano Felice e da questi accettata per cui in data 15





## STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA  
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

settembre 2021 le parti stipulavano il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 3392 (**doc. n. 2**).

Sta di fatto che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna con decreto prot. n. 2458 del 15 marzo 2022 (**doc. n. 3**), riferendo di aver verificato "*...che i servizi dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto personale ATA per il Triennio 2021/24 prestati presso l'Istituto Paritario San Tommaso d'Aquino dal 1 settembre 2012 al 16 luglio 2016 non risultano coperti da contribuzione come si evince da nota INPS assunta a nostro prot. n. 5913 del 2 dicembre 2021 e atto definitivo dello stesso ente con nostro prot. n. 2112 del 14 marzo 2022* " e ritenuto di avvalersi "*... dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla P.A. in presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di compilazione delle graduatorie DECRETA l'avvenuta verifica e RETTIFICA dei dati contenuti nella domanda di inclusione delle graduatorie di Istituto 3<sup>a</sup> fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 presentata dal Signor Sirignano Felice...omissis...*".

La ridetermina del punteggio spettante all'odierno ricorrente per il profilo di collaboratore scolastico veniva operata in punti 7,10 essendosi proceduto ad azzerare il punteggio per il servizio precedentemente svolto presso la Scuola Paritaria così come dichiarato in domanda di inserimento in graduatoria.

Successivamente al menzionato decreto prot. n. 2458 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna con provvedimento prot. n. 2240 del 17 marzo 2022 (**doc. n. 4**), dando atto di tutto quanto accertato nel precedente decreto di ridetermina del punteggio precedentemente adottato, decretava "*... che il contratto a tempo determinato stipulato tra il perso-*





## STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA  
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

*nale in oggetto ed il Dirigente Scolastico di quest'ufficio ...omissis...cessa di produrre i suoi effetti dal 18 febbraio 2022 per rettifica punteggio come da nostro provvedimento n. 2458 del 15 marzo 2022. Pertanto il suddetto contratto ha validità solo economica con decorrenza dal 15 settembre 2021 al 17 marzo 2022".*

Avverso i due menzionati decreti, che hanno dato la stura all'interruzione del rapporto lavorativo in essere con l'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna, il ricorrente a mezzo dello scrivente procuratore e difensore, intende proporre formale impugnazione ritenendoli ingiusti ed errati e fortemente pregiudizievoli dei suoi diritti ed interessi, di talchè si vede costretto con lo spiegato ricorso a rivolgersi all'adito Tribunale.

\*\*\*\*\*

Tanto esposto e considerato, è interesse del Signor Sirignano Felice agire in giudizio al fine di chiedere ed ottenere, in questa sede, il riconoscimento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2021 – 2024 profilo Collaboratore Scolastico con il punteggio di 18,85 con conseguente rettifica delle graduatorie e previa disapplicazione dei seguenti provvedimenti:

1)- decreto prot. n. 2458 del 15 marzo 2022 di rettifica del punteggio spettante all'odierno ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 commi 10 e 11 del D.M. n. 50/2021 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna, con il quale – in luogo di quello riconosciuto agli pari rispettivamente a 18,85 punti profilo Collaboratore Scolastico – è stato rettificato il punteggio spettante al Signor Sirignano Felice nelle graduatorie definitive del personale ATA III fascia per il triennio 2021-2024 nel seguente



modo:

**Profilo: Collaboratore Scolastico Pt. tit. accesso 6,8; Titoli culturali 0,30, Titoli Servizio rettificato 0; Punteggio totale 7,10.**

2) – del decreto prot. n. 2240 del 17 marzo 2022 con il quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna dando atto di tutto quanto accertato nel precedente decreto di ridetermina del punteggio n. 2458 precedentemente adottato, decretava "...che il contratto a tempo determinato stipulato tra il personale in oggetto ed il Dirigente Scolastico di quest'ufficio ...omissis...cessa di produrre i suoi effetti dal 18 febbraio 2022 per rettifica punteggio come da nostro provvedimento n. 2458 del 15 marzo 2022. Pertanto il suddetto contratto ha validità solo economica con decorrenza dal 15 settembre 2021 al 17 marzo 2022".

Lo spiegato ricorso è fondato sui motivi che qui di seguito vanno ad illustrarsi in punto di

## DIRITTO

### SULLA GIURISDIZIONE DELL'AGO

In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola e soprattutto con riferimento a quelle controversie che hanno ad oggetto l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e ss. modifiche ed integrazioni, l'elaborazione giurisprudenziale venutasi a formare successivamente all'intervento delle SS.UU. con la sentenza n. 16756/2014 è concorde nell'affermare la giurisdizione del Giudice ordinario considerato che nelle fattispecie *de quo* vengono all'esame determinazioni e comportamenti assunti con la capacità ed i poteri propri di un datore di lavoro privato.





In precedenza la questione, peraltro assai dibattuta negli anni, del riparto di giurisdizione in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie (come di tutti gli altri occupati nel settore scolastico) si era risolta favorevolmente in favore della tesi della giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 12 luglio 2011 n. 11).

Conseguentemente è lecito affermare che nel caso di specie vi sia la competenza dell'adito Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX D.L. N. 90/2014**

L'art. 6 comma 11 del D.M. n. 50/2021 prevede l'obbligo in capo ai Dirigenti Scolastici, all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, di effettuare "tempestivamente" i controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti nelle domande di inserimento in graduatoria sia relativamente ai titoli utili per l'accesso alla graduatoria che a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In ipotesi di mancata convalida dei dati (comma 13) il Dirigente Scolastico assume le conseguenti determinazioni procedendo alla relativa rideterminazione del punteggio o dei punteggi dandone conseguente comunicazione all'aspirante ed alle istituzioni scolastiche da questi scelte nel modello di scelta delle scuole, nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

Nel caso di specie la verifica del punteggio assegnato al ricorrente Signor Sirignano Felice veniva avviata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna .



Il “tempestivamente” previsto dal comma 11 dell’art. 6 fa sicuramente riferimento all’art. 7 della L. 69/2009 ovvero al termine di trenta giorni entro il quale deve essere definito un procedimento amministrativo tra P.A. ed un privato.

Ora, se da un lato il comportamento del Dirigente Scolastico può ritenersi ossequioso dei principi previsti dalla normativa su richiamata, non altrettanto può sostenersi per quanto previsto e regolato dal D.L. n. 90/2014.

Nel caso di specie, infatti, il Dirigente Scolastico, solo dopo aver ricevuto d’ufficio il conto individuale fiscale relativo al ricorrente (di cui non si conosce il contenuto e che secondo quanto riferito confermerebbe – dobbiamo ritenere stante l’azzeramento del punteggio presentato per i servizi precedentemente prestati – la circostanza che dalla consultazione degli archivi informatici dell’INPS non sarebbero risultate evidenze contributive per i periodi e per le aziende indicate nell’autocertificazione rilasciata dalla ricorrente), ha poi avviato i provvedimenti di rettifica del punteggio (che successivamente ha dato la stura a quello di interruzione del rapporto lavorativo in essere) senza minimamente consentire al ricorrente di fornire chiarimenti in ordine alle dichiarazioni ed ai documenti già presentati ovvero consentendo allo stesso di far ricorso al soccorso istruttorio che per effetto del D.L. n. 90/2014 è stato definitivamente ammesso nel nostro ordinamento per consentire il raggiungimento di finalità di interesse generale.

Non vi è chi non veda, quindi, che nel caso di specie e per i motivi che saranno illustrati ai capi che seguono, il comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna è da considerare in aperta violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona ammi-





nistrazione cui deve sempre essere improntato l'agire della P.A.

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER  
MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il decreto prot. 2458 del 15 marzo 2022 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna, prof.ssa Teresa D'Aguanno, non è stato preceduto da alcuna formale comunicazione di avvio del procedimento secondo il dettato dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che l'omessa comunicazione di avvio di un procedimento per l'adozione da parte di un dirigente scolastico della rettifica e/o riforma del punteggio di un candidato presente in graduatoria (con conseguente riforma della graduatoria stessa) comporta l'illegittimità del provvedimento stesso per violazione dell'art. 7 L. 241/1990 (TAR Piemonte Torino sez. II, sentenza n. 4138 del 13 novembre 2010 e sentenza n. 3013 del 7 luglio 2010).

Infatti nonostante la natura vincolata quale atti di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio del 15 marzo 2022, nel corso del procedimento l'odierno ricorrente avrebbe potuto comunque dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie.

Da ciò consegue l'illegittimità del provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico ed il diritto del ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento in graduatoria di istituto di terza fascia per il periodo 2021-2024, del punteggio di 18,85 profilo Collaboratore Scolastico.

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO CHE HANNO DETERMINATO LA CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO – NEL MERITO**





Andando a rileggere i provvedimenti impugnati si evince che la rideterminazione del punteggio operata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna, che poi ha dato la stura al successivo provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro in essere con il ricorrente, è stata effettuata avvalendosi del potere di autotutela conferito alla pubblica amministrazione per la salvaguardia del pubblico interesse preso atto delle risultanze del conto fiscale individuale del ricorrente acquisito d'ufficio.

Venendo così esemplificati i motivi che avrebbero indotto il Dirigente Scolastico alla ridetermina del punteggio, il che già di per se costituisce un grave motivo di invalidità ed inefficacia del provvedimento di rettifica impugnato che ne determina la caducazione, si è portati a ritenere che la richiesta di verifica troverebbe origine in alcune circolari del MIUR che fornirebbero indicazioni per l'ipotesi di: a) riscontro del mancato versamento dei contributi; b) mancata risposta del versamento dei contributi da parte della scuola paritaria e/o dell'INPS; c) mancata risposta, per l'accertamento dei titoli culturali e/o di servizio, da parte del competente Ambito territoriale sulla sussistenza della parità, poiché sono in corso accertamenti di natura giudiziaria; d) dubbi sulla legittimità del ravvedimento operoso per il versamento tardivo dei contributi obbligatori.

Per ciò che interessa il presente giudizio ed i rilievi sollevati dal Dirigente Scolastico nel provvedimento impugnato occorre rilevare che la domanda di inserimento in graduatoria non prevede in alcun punto che il dichiarante sia a conoscenza se per i servizi dichiarati e precedentemente prestati vi sia stato da parte del datore di lavoro l'assolvimento della prestazione contributiva.

Ciò posto non vi è chi non veda che la valutazione operata dal Dirigente





Scolastico è da ritenersi sicuramente illegittima in quanto ha condizionato il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere – nella specie quello previdenziale – che può sfuggire alla sfera di controllo del lavoratore ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

A ciò va aggiunto che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e dichiarata nella domanda di inserimento in graduatoria è stata svolta alle dipendenze dell'Istituto Paritario San Tommaso d'Aquino dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli nel luglio dell'anno 2016 (doc. n. 5).

Ciò posto va comunque evidenziato l'orientamento espresso dal massimo organo di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5570/2001) che ha ritenuto *"...illegittima la disposizione che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell'istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa dell'infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza"*.

Con il richiamato provvedimento il Consiglio di Stato ha quindi evidenziato che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto *"...è questione*





## STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA  
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

*che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio (di cui fa fede la certificazione del responsabile) né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionali necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio".*

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con direttive ministeriali, prevedono censure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente tecnico amministrativo o altro) e pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Diversamente opinando significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi effettivamente espletati) per colpe certamente a questi non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nella graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi, il tutto fermo restando le gravissime conseguenze subite dal provvedimento di interruzione del rapporto lavorativo stipulato con l'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna.

Venendo al caso di specie, come si evince dalla documentazione versata



in atti (**doc. n. 6**) il Signor Sirignano Felice è in possesso di certificazione proveniente dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Paritario "S. Tommaso d'Aquino" mediante la quale si attesta che quest'ultimo ha prestato servizio, in qualità di Collaboratore Scolastico presso detto istituto negli anni scolastici:

-2012/2013 dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013;

-2013/2014 dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014;

-2014/2015 dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015;

-2015/2016 dal 1° settembre 2015 al 15 luglio 2016,

il tutto come risultante dai relativi contratti di lavoro che parimenti si producono (**doc. n. 7**) e dall'estratto delle buste paga relative al periodo 2012 - 2016 (**doc. n. 8**).

A detti documenti va riconosciuto quanto meno il riconoscimento di atto di ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ. per l'ipotesi di omessa contribuzione.

Sulla scorta dei principi testè richiamati si inseriscono alcune recenti pronunce rese dal Tribunale del Lavoro di Viterbo e Velletri che si producono (**doc. n. 9**).

Fra l'altro non va sottaciuto che il ricorrente con domanda inoltrata il 9 febbraio 2022 aveva già chiesto all'INPS la ricostituzione del periodo contributivo omesso dall'Istituto Paritario (**doc. n. 10**) con ciò resolvendo *in nuce* ogni problema.

Logico corollario dell'annullamento dei provvedimenti di rettifica del punteggio e di riconoscimento dell'attività svolta di diritto e non di fatto sarà quello conseguente di riattivazione del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dal ricorrente con l'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri





## STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA  
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

di Bologna chiedendosi il contestuale ordine di riammissione in servizio del ricorrente e pieno riconoscimento ai fini stipendiali.

### SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE RICHIESTA

Sul *fumus boni iuris* si rimanda ai motivi del presente ricorso.

Quanto al *periculum*, come ampiamente illustrato, nel caso di specie è apertamente ravvisabile un illegittimo quanto arbitrario comportamento dell'Amministrazione convenuta in giudizio che rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il ricorrente e dunque l'esistenza di una situazione meritevole di tutela immediata avendo i provvedimenti impugnati leso il diritto del Signor Sirignano Felice al giusto collocamento in graduatoria per il profilo di Collaboratore Scolastico con il corretto punteggio ed a subire l'ingiusto ed illegittimo provvedimento di interruzione del contratto di lavoro da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna.

E' evidente, quindi, la lesione ad un bene giuridico patrimoniale e non, così come la sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso all'adozione della procedura di urgenza posto che gli emolumenti derivanti dal rapporto lavorativo stipulato con l'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna costituivano l'unica fonte di sostentamento per il ricorrente ed il suo nucleo familiare di cui fanno parte la consorte, casalinga, e due figli minori.

Nel caso in esame la circostanza che le supplenze costituiscano l'unica fonte di reddito del ricorrente comporta che l'assenza di occupazione viene ad incidere, anche profondamente, sulla personalità dell'individuo riflettendosi



## STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

nella sua dimensione umana e sociale (come tale insuscettibile di reintegrazione ex post).

Pertanto, considerato che il ricorrente ha subito una illegittima considerevole modifica *in peius* della sua posizione in graduatoria e considerato altresì che le graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA saranno valide fino alla fine dell'anno scolastico 2023/2024, a giudizio dello scrivente difensore sussiste il concreto ed imminente pericolo che l'attesa dei tempi di definizione del procedimento ordinario implicherebbe la lesione irreversibile del diritto, ossia l'impossibilità di stipulare contratti di supplenza non solo per l'anno scolastico in corso ma anche per quelli a venire.

Il tutto senza considerare il danno grave derivante dall'impossibilità di maturare punteggio e avanzare in graduatoria.

Conseguentemente la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente e la sussistenza del pericolo imminente ed irreparabile giustificano l'adozione del provvedimento cautelare tenuto conto che al momento dell'adozione del provvedimento definitivo lo stesso potrebbe rilevarsi non interamente soddisfacente dei diritti ed interessi del ricorrente che nelle more del giudizio finirebbero con il subire una sicura compromissione.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto esposto e considerato, il Signor Sirignano Felice, come innanzi rappresentato e difeso

### RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti, respinta





ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

#### IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

se del caso **anche con decreto reso *inaudita altera parte*** ovvero previa fissazione dell'udienza per la discussione dell'istanza cautelare con ordinanza ex art. 700 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimenti prot. n. 2458 del 15 marzo 2022 e prot. n. 2240 del 17 marzo 2022 entrambi a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire al ricorrente il punteggio indicato e riconosciuto all'atto della stipula del contratto del 15 settembre 2021 ovvero con la domanda di inserimento in graduatoria del 14 aprile 2021 e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di Istituto delle scuole indicate per il profilo di Collaboratore Scolastico, con immediata reintegra nel posto di lavoro.

#### NEL MERITO

-per tutto quanto sopra esposto accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità ed inefficacia dei provvedimenti prot. n. 2458 del 15 marzo 2022 e prot. n. 2240 del 17 marzo 2022 entrambi a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna o comunque disporre la disapplicazione dei medesimi provvedimenti con conseguente convalida del punteggio indicato e riconosciuto al ricorrente all'atto della stipula del contratto del 15 settembre 2021 o, in via subordinata, con la domanda di inserimento in graduatoria del 14 aprile 2021 e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di Istituto delle scuole indicate nel per il profilo di Collaboratore Scolastico, ordinando altresì la ripresa in servizio del ricorren-



## STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

te ed il pieno riconoscimento dei diritti del ricorrente anche ai fini stipendiali;

- per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto posizionamento in graduatoria ed il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato per l'anno scolastico 2021/2022;

- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento delle amministrazioni convenute disponendo altresì la reintegra in servizio del ricorrente presso l'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri di Bologna per l'anno scolastico 2021/22 ed in mancanza la condanna degli enti convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dal ricorrente con particolare riferimento al danno da mancato guadagno, e/o perdita di *chances* lavorative, oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

### IN VIA ISTRUTTORIA

ordinare alle controparti l'esibizione della documentazione contrattuale *inter partes* e di quella che si dovesse rendere necessaria ai fini della definizione del giudizio.

Il tutto con condanna delle controparti alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore.

Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che ogni comunicazione o notifica da parte della cancelleria potrà essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata [giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it) o al numero di fax 081.680722.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) domanda di inserimento in graduatoria del 14 aprile 2021;
- 2) contratto individuale di lavoro prot. n. 3392 del 15 settembre 2021;





**STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE**

**AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA**  
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

- 3) decreto prot. n. 2458 del 15 marzo 2022;
- 4) decreto prot. n. 2240 del 17 marzo 2022;
- 5) estratto sentenza dichiarativa Fallimento dell'Istituto Paritario San

Tommaso d'Aquino;

- 6) n. 4 certificazioni di servizio;
- 7) n. 4 contratti di lavoro;
- 8) estratto buste paga con attestazione conformità;
- 9) precedenti Tribunale di Viterbo e di Velletri;
- 10) certificazione INPS ricostruzione periodo contributivo;
- 11) copia D.M. n. 50/2021;
- 12) autocertificazione della situazione reddituale.

*S.J.*

Napoli, 22 aprile 2022

Avv. Giuseppe M. Puglia



# STUDIO LEGALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA  
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**MANDATO** - Io sottoscritto **FELICE SIRIGNANO** nato ad Avellino il 30 marzo 1993 (cod. fisc.: SRG-FLC 93C30 A509S) nomino e costituisco l'avv. **GIUSEPPE MARIA PUGLIA** mio procuratore e difensore nel giudizio di cui al ricorso che precede, ivi comprese tutte le eventuali successive fasi di impugnazione, attuazione ed esecutive, conferendogli al riguardo tutte le facoltà di legge utili al migliore espletamento dell'incarico, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di sottoscrivere il presente atto, transigere, quietanzare, ratificando sin da ora il Suo operato.

Eleggo domicilio presso il Suo studio in Napoli alla via Luca Giordano n. 56.

Autorizzo al trattamento di tutti i miei dati personali e giudiziari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003.

Napoli, 11 aprile 2022

Felice Sirignano

*Felice Sirignano*

*[Firma]*  
è autentica





N. R.G. 787/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE**

Il Giudice dott. Maurizio Marchesini,

visti gli atti della causa n. r.g. **787/2022**, pendente

tra

**FELICE SIRIGNANO** (C.F. SRGFLC93C30A509S) con il patrocinio dell'avv. PUGLIA GIUSEPPE MARIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO N. 56 80127 NAPOLI presso il difensore avv. PUGLIA GIUSEPPE MARIA

**RICORRENTE**

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588)  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. 80062970373)  
**UFFICIO SCOLASTICO V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA** (C.F. 80071250379)  
**ISTITUTO SUPERIORE IIS ARRIGO SERPIERI DI BOLOGNA** (C.F. 80013610375)

**RESISTENTE**

letto il ricorso:

- fissa udienza per la discussione in contraddittorio per il **13/06/2022** ore **15:00**;
- assegna termine alla parte ricorrente sino al 20-05-2022 per la notifica del ricorso e del decreto.

Si comunichi.

Bologna, 30 aprile 2022

Il Giudice  
dott. Maurizio Marchesini



N. R.G. Lav. 787/2022

Cron. n. \_\_\_\_\_



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE

Il Giudice del Lavoro, dott. Maurizio Marchesini

Letto il ricorso,  
visto l'art. 415 c.p.c.

F I S S A

per la comparizione personale delle parti e la  
discussione l'udienza del 11/11/2022 alle ore 10:40 ,  
nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n.  
1.

Bologna il 30/04/2022

Il Giudice del lavoro  
Maurizio Marchesini

Il Cancellerie

\_\_\_\_\_

Predisposta copia autentica in data \_\_\_\_\_





## **STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE**

**AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA**

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

80127 NAPOLI – via Luca Giordano, 56 - Tel. (081) 7612810 - Fax 669822

e-mail: [giuseppempuglia@studiopuglia.it](mailto:giuseppempuglia@studiopuglia.it)

### **RELAZIONE DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. **GIUSEPPE MARIA PUGLIA** (cod. fisc.: PGL GPP 62R02 F839L – pec: [giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it) – fax 081669822) iscritto all'Ordine degli avvocati di Napoli, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss. mm., quale difensore del Signor FELICE SIRIGNANO, nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù del mandato allegato in calce al ricorso introduttivo del giudizio

### **NOTIFICO**

copia informatica del file ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., il mandato in calce, il decreto di fissazione udienza di comparizione parti udienza cautelare n. cronol. 2550/2022 del 30 aprile 2022 ed il decreto di fissazione udienza di comparizione parti n. cronol. 2548/2022 del 30 aprile 2022 entrambi a firma del dott. Maurizio Marchesini del Tribunale di Bologna – sez. Lavoro e Previdenza, tutti estratti dal fascicolo telematico recante il numero di R.G. 787/2022 e 787/2022-1, a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore* (cod. fisc.: 80185250588) elettivamente domiciliato *ope legis* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore legale rappresentante *pro tempore* (cod. fisc.: 80062970373) elettivamente domiciliato *ope legis* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) e [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it) estratti dal

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

**UFFICIO SCOLASTICO V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA**, in persona del Direttore legale rappresentante *pro tempore* (cod. fisc.: 80071250379) elettivamente domiciliato *ope legis* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) e [csabo@postacert.istruzione.it](mailto:csabo@postacert.istruzione.it) estratti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. ARRIGO SERPIERI DI BOLOGNA**, in persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante *pro tempore* (cod. fisc.: 80013610375) elettivamente domiciliato *ope legis* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e presso l'Istituto Superiore I.I.S. Arrigo Serpieri di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) e [bois00600t@pec.istruzione.it](mailto:bois00600t@pec.istruzione.it) estratti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

### **ATTESTO**

ai sensi del combinato disposto degli artt. 16bis, comma 9, 16-decies e 16-undecies, comma 3, del D.L. n. 179/12, che la copia informatica del file ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., il mandato in calce, il decreto di fissazione udienza di comparizione parti udienza cautelare n. cronol. 2550/2022 del 30 aprile 2022 ed il decreto di fissazione udienza di comparizione parti n. cronol. 2548/2022 del 30 aprile 2022 entrambi a firma del dott. Maurizio Marchesini del Tribunale di Bologna – sez. Lavoro e Previdenza, sono tutti estratti dal fascicolo telematico recante il numero di R.G. 787/2022 e 787/2022-1 del Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro e Previdenza.

Attesto inoltre che il messaggio pec, oltre alla presente relata di notifica



sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente: 1) ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.; 2) il mandato in calce; 3) il decreto di fissazione udienza di comparizione parti udienza cautelare n. cronol. 2550/2022 del 30 aprile 2022 a firma del dott. Maurizio Marchesini del Tribunale di Bologna – sez. Lavoro e Previdenza; 4) il decreto di fissazione udienza di comparizione parti n. cronol. 2548/2022 del 30 aprile 2022 a firma del dott. Maurizio Marchesini del Tribunale di Bologna – sez. Lavoro e Previdenza. Attesto inoltre che tutti gli allegati sono stati estratti dal fascicolo telematico recante il numero di R.G. 787/2022 e 787/2022-1 del Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro e Previdenza.

Essi constano di numero 20 facciate escluso la presente.

Avv. Giuseppe Maria Puglia

## Giuseppe M. Puglia

---

**Da:** Giuseppe M. Puglia <giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**Inviato:** martedì 10 maggio 2022 12:16  
**A:** 'ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it'; 'drer@postacert.istruzione.it';  
'csabo@postacert.istruzione.it'; 'bois00600t@pec.istruzione.it'  
**Oggetto:** Notificazione ai sensi della L. 53/94  
**Allegati:** ricorso firmato.pdf.p7m; procura alle liti firmata.pdf.p7m; decreto fissazione udienza n. cronol. 2550-22 del 30 aprile 2022.pdf.p7m; decreto fissazione udienza n. cronol. 2548-22 del 30 aprile 2022.pdf.p7m; relata di notifica.pdf.p7m  
  
**Priorità:** Alta

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.digitpa.gov/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>



**Giuseppe M. Puglia**

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** martedì 10 maggio 2022 12:16  
**A:** giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della L. 53/94  
**Allegati:** daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

## Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/05/2022 alle ore 12:15:57 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della L. 53/94" proveniente da "giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a:

ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")  
drer@postacert.istruzione.it ("posta certificata")  
bois00600t@pec.istruzione.it ("posta certificata")  
csabo@postacert.istruzione.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** F559241C.01F45853.AD77E34C.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

## Acceptance receipt

On 10/05/2022 at 12:15:57 (+0200) the message, "Notificazione ai sensi della L. 53/94", sent by "giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to:

ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")  
drer@postacert.istruzione.it ("posta certificata")  
bois00600t@pec.istruzione.it ("posta certificata")  
csabo@postacert.istruzione.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

**Message ID:** F559241C.01F45853.AD77E34C.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

## Giuseppe M. Puglia

---

**Da:** posta-certificata@pec.actalis.it  
**Inviato:** martedì 10 maggio 2022 12:16  
**A:** giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53/94  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (945 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.actalis.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 10/05/2022 alle ore 12:16:01 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della L. 53/94" proveniente da "giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it"

ed indirizzato a "csabo@postacert.istruzione.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: F559241C.01F45853.AD77E34C.462E447D.posta-certificata@legalmail.it



## Giuseppe M. Puglia

---

**Da:** posta-certificata@pec.actalis.it  
**Inviato:** martedì 10 maggio 2022 12:16  
**A:** giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53/94  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (945 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.actalis.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 10/05/2022 alle ore 12:16:01 (+0200) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della L. 53/94" proveniente da "giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it"  
ed indirizzato a "drer@postacert.istruzione.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: F559241C.01F45853.AD77E34C.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

## Giuseppe M. Puglia

---

**Da:** posta-certificata@pec.actalis.it  
**Inviato:** martedì 10 maggio 2022 12:16  
**A:** giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53/94  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (945 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.actalis.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 10/05/2022 alle ore 12:16:03 (+0200) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della L. 53/94" proveniente da "giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it"  
ed indirizzato a "bois00600t@pec.istruzione.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: F559241C.01F45853.AD77E34C.462E447D.posta-certificata@legalmail.it



## Giuseppe M. Puglia

---

**Da:** posta-certificata@telecompost.it  
**Inviato:** martedì 10 maggio 2022 12:17  
**A:** giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53/94  
**Allegati:** postacert.eml (945 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/05/2022 alle ore 12:17:02 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della L. 53/94" proveniente da "giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it"  
ed indirizzato a: "ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: F559241C.01F45853.AD77E34C.462E447D.posta-certificata@legalmail.it